



AGNOLI^{LAW}

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
- NAPOLI -**

RICORSO

per: **IMMENSIVE s.r.l.** (CF e P. IVA 04188380614), con sede in Parete (CE) alla via Firenze, n. 3 (81030), in persona dell'Amministratore unico legale rappresentante p.t. Ing. **Francesco Sorrentino** (C.F.: SRRFNC87S12A509M), rappresentata e difesa, come da procura speciale in allegato (**All. n.1**), dall'avv. **Stefano Genovese** (GNVSFN82A11F839X). Con elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: stefanogenovese@ordineavvocatiroma.org e indirizzo fisico presso il suo studio in Cercola (NA) alla via Censi dell'Arco, 36/37 (per le comunicazioni pec: stefanogenovese@ordineavvocatiroma.org – fax 06.95282370).

ricorrente

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, C.F. 80011990639, in persona del Presidente della Regione legale rappresentante *p.t.* sedente per la carica presso la sede dell'Ente;

PA resistente

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

- **FONDAZIONE STATI UNITI DEL MONDO ETS**, Partita IVA: **07348841219** - Codice Fiscale: **94139240637**, con sede in **VIA MERGELLINA 35/D - 80122 - NAPOLI (NA)**, Rea: **887367**, PEC: **statiunitidelmondo@pec.it**
- **STUDIO VATORE S.R.L.**, C.F. e P.Iva **01403320292**, **VIA MARZARA 659 - 45031 - ARQUA' POLESINE (RO)**, Rea: **153418**, PEC: **vatore@registerpec.it**

controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- del **Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 368 del 7.08.2025**, pubblicato sul **BURC n. 56 del 11.08.2025**, mediante il quale venivano approvate le graduatorie relative a: <<Avviso per interventi in favore delle Imprese culturali e creative sul territorio regionale O.P. 1, Azione 1.3.1 ("Misure a sostegno della competitività,

innovazione e internazionalizzazione delle imprese”). Approvazione graduatorie. BURC”>> e relativi allegati (All. n. 2);

- ove occorra, il **Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Politiche culturali e turismo della Regione Campania, n. 42 del 14.02.2025**, avente ad oggetto: <<PR CAMPANIA FESR 2021-2027 Asse Prioritario 1 - Obiettivo specifico: RSO1.3. Azione 1.3.1 - Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese. Avviso pubblico per il sostegno allo sviluppo delle imprese culturali e creative>> (All. n. 3);

- ove occorra, la **DGR Regione Campania n.558 del 24.10.2024** di variazione al bilancio sono state iscritte, tra le altre, le risorse PR FESR 2021-2027 - O.P. 1, AZIONE 1.3.1 per IMPRESE CULTURALI E CREATIVE in uno all'istituzione di idoneo capitolo di spesa assegnato alla titolarità della DG12 (capitolo NI: U10304 "PR FESR 2021-2027 - O.P. 1, AZIONE 1.3.1 Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese - Trasferimenti a Imprese - Copertura in quota stato, Art.10 ,comma 5 D.L. 60/2024) ; con decreto n. 231 del 25.10.2024 sono state accertate le risorse (Accertamenti nr.: 4230000209 (2025) e 4240001173 (2026)); nonché il **Decreto dirigenziale n. 67 del 05/02/2025** è stato nominato il gruppo di lavoro preposto all’attuazione del progetto in parola (non rinvenibili nel sito della Regione Campania);

- ove occorra, l’**Avviso avente ad oggetto il rafforzamento delle imprese culturali e creative della Regione Campania** attraverso il finanziamento di investimenti diretti alla realizzazione di prodotti, servizi e iniziative culturali innovative avente ad oggetto: <<PR CAMPANIA FESR 2021-2027 Asse Prioritario 1 “Ricerca, Innovazione, Digitalizzazione e Competitività” Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR) Azione 1.3.1 - Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese Dgr. n. 355 del 11/07/2024 “Programmazione di risorse a valere sul PR Campania FESR 2021-2027 per interventi in favore delle imprese culturali e creative>> (All. n. 4);

- ove occorra, la **comunicazione del 20.06.2025 pervenuta a mezzo PEC** inviata dall’indirizzo imprese culturali@pec.regione.campania.it con la quale si comunicava: << Si comunica che in sede di istruttoria della documentazione presentata con riferimento all'Avviso pubblico per il sostegno alle Imprese Culturali e Creative è risultata la carenza

dei seguenti elementi nella documentazione allegata all'istanza: - specifica Preventivo n. 2 del 07/04/2025 AI4lab. Ai sensi dell'art. 10 co, 6 dell'Avviso si assegna a codesto soggetto richiedente un termine di giorni dieci per la regolarizzazione/integrazione. In caso di inutile decorso di tale termine si procederà al relativo taglio del preventivo>> (All. n. 5);

- ove occorra, la **comunicazione del 4.07.2025** della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo UOD Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990, avente ad oggetto: <<Avviso pubblico l PR Campania FESR 2021-2027 per interventi in favore delle imprese culturali e creative” – Domanda ID 381 – IMMENSIVE S.R.L. - **Comunicazione “avvio di inammissibilità della domanda” ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s. m. e i.>> (All. n. 6);**

- nonché altresì, il **provvedimento Protocollo N.0503157/2025 del 06/10/2025**, della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo UOD Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali, di riscontro della diffida avente ad oggetto: <<Avviso pubblico PR Campania FESR 2021-2027 per interventi in favore delle imprese culturali e creative”. – Domanda ID 381 IMMENSIVE S.R.L. - **Riscontro Vs. atto di diffida ricevuta a mezzo PEC del 26/9/2025, acquisita al PG 480220/2025>> (All. n. 7);**

- di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi compresi gli eventuali verbali di valutazione della commissione, ignoti alla ricorrente.

* * * * *

FATTO

A. La IMMENSIVE s.r.l. (di seguito per brevità anche solo società o ricorrente o Immensive) fondata nel 2016, è una società leader in ambito nazionale che sviluppa il suo *core business* nell'ambito dell'attività di ricerca sulle tematiche di Realtà Virtuale Immersiva in ambito universitario.

B. L'odierna ricorrente ha presentato regolare domanda al progetto posto in essere dalla Regione Campania e denominato <<PR CAMPANIA FESR 2021-2027 Asse Prioritario 1 “Ricerca, Innovazione, Digitalizzazione e Competitività” Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la

creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR) Azione 1.3.1 - Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese Dgr. n. 355 del 11/07/2024 “Programmazione di risorse a valere sul PR Campania FESR 2021-2027 per interventi in favore delle imprese culturali e creative>> (All. n. 4 cit.).

Detto avviso prendeva in attuazione il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Politiche culturali e turismo n. 42 del 14.02.2025 e aveva ad oggetto il rafforzamento delle imprese culturali e creative della Regione Campania attraverso il finanziamento di investimenti diretti alla realizzazione di prodotti, servizi e iniziative culturali innovative (art. 1); i soggetti ammessi a presentare la domanda erano le Micro, Piccole o Medie imprese che operavano negli ambiti A e B, come descritti all’art. 4 comma 2 dell’Avviso.

C. Le domande di agevolazione dovevano essere presentate sul portale dei Servizi pubblici digitali della Regione Campania entro il 28.03.2025; tuttavia, con Decreto Dirigenziale n. 83 del 20.03.2025 veniva prorogato tale termine per la presentazione delle istanze al giorno 11.04.2025.

D. In data 10.04.2025 la società Immensive, in quanto impresa operante nei settori indicati nell’ambito B, presentava per via telematica la domanda di agevolazione, alla quale il sistema attribuiva il numero identificativo 381.

E. Come previsto dall’Avviso all’art. 9, comma 4, lett. a) e g), la società Immensive allegava alla domanda il *Programma di Spesa e Proiezioni economiche e finanziarie* (Allegato 1 editabile) e la relativa documentazione giustificativa del programma, formata da tre preventivi emessi rispettivamente da LPT Informatica s.r.l., Deal Service s.r.l. e I4LAB s.r.l.;

Nel Programma la società Immensive indicava tra i costi diretti le tre voci di spesa documentate dai suddetti preventivi:

- 1-** l’acquisto di attrezzatura dalla LPT Informatica s.r.l. per un importo di euro 8.000,00 oltre IVA, ammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. A.1;
- 2-** **l’acquisto di un software e soluzioni ICT dalla I4LAB s.r.l. per un importo di euro 125.000,00 oltre IVA**, ammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. A.3;
- 3-** l’acquisto di un servizio di consulenza marketing per un importo di euro 6.650,00, ammissibile ai sensi dell’art 7, comma 2, lett. A.4.

F. L'importo del contributo richiesto ammontava a euro 89.655,00 ossia il 60% del totale del costo ammissibile nell'avviso ridetto che era pari a euro 149.425,00, importo risultante dalla somma dei costi diretti ed indiretti, come previsto dall'art. 8, comma 2.

G. Sennonché in data 20.06.2025 la società, odierna ricorrente, riceveva a mezzo PEC una comunicazione inviata dall'indirizzo imprese culturali@pec.regione.campania.it con la quale si comunicava: << *Si comunica che in sede di istruttoria della documentazione presentata con riferimento all'Avviso pubblico per il sostegno alle Imprese Culturali e Creative è risultata la carenza dei seguenti elementi nella documentazione allegata all'istanza: - specifica Preventivo n. 2 del 07/04/2025 AI4lab. Ai sensi dell'art. 10 co. 6 dell'Avviso si assegna a codesto soggetto richiedente un termine di giorni dieci per la regolarizzazione/integrazione. In caso di inutile decorso di tale termine si procederà al relativo taglio del preventivo*>> (All. n. 5cit.).

H. In riscontro alla predetta scarna richiesta di integrazione, la Immensive in data 30.06.2025 trasmetteva in allegato il documento mancante, denominato "Offerta_I4LAB_n.2_07-04-25.pdf", **ossia il preventivo della società I4LAB S.r.l.** (All. n. 8).

I. La Regione tuttavia, non paga del riscontro ricevuto, attraverso la comunicazione del 4.07.2025 a firma della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo UOD Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990, avente ad oggetto: <<Avviso pubblico l PR Campania FESR 2021-2027 per interventi in favore delle imprese culturali e creative" – Domanda ID 381 – IMMENSIVE S.R.L. - **Comunicazione "avvio di inammissibilità della domanda" ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s. m. e i.**>> comunicava il preavviso di rigetto.

J. L' assoluta sinteticità dell'atto consente di riportare per esteso la motivazione: <<Si comunica che nella fase di istruttoria della domanda sono risultati i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza: - A seguito delle integrazioni richieste dall'ufficio e trasmesse con PEC il 30/06/2025, il preventivo n. 2 del 07/04/2025 AI4lab non reca le necessarie specifiche, pertanto, si è proceduto al relativo taglio di spesa. L'istanza in oggetto risulta dunque inammissibile ai sensi dell'art. 6. co. 7 lettera c dell'Avviso. Ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, codesta

Associazione può presentare per iscritto all'indirizzo PEC uod.501202@pec.regione.campania.it le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti>>.

K. Successivamente la predetta società, in data 13.07.2025, presentava le proprie osservazioni in merito al motivo ostativo esposto nel preavviso; quindi, spiegava l'incomprensione dovuta alla laconicità della richiesta integrativa del 20.06.2025 e, infine, allegava in calce alla nota una versione del suddetto preventivo integrata con le specifiche tecniche richieste.

L. Pur non avendo mai ricevuto un provvedimento di esclusione formale, mediante il Decreto Dirigenziale n. 368 del 7.08.2025, pubblicato sul BURC n. 56 del 11.08.2025, apprendeva della non ammissibilità della propria domanda; infatti, venivano approvate le graduatorie relative all'Avviso, mediante il quale risultava nell'elenco delle **domande non ammissibili** in posizione n. 127, con il seguente esito della valutazione ***“NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 60) rif. art. 6, co. 7 lettera c) dell'Avviso”***.

M. Il presente giudizio è stato preceduto da una puntuale diffida e messa in mora, nella quale la società metteva in luce le proprie ragioni atte a scongiurare l'esclusione dalla graduatoria e di conseguenza il mancato finanziamento del progetto.

N. A tale diffida, tuttavia, seguiva il provvedimento protocollo n.0503157/2025 del 06/10/2025, della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo UOD Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali, avente ad oggetto: *<<Avviso pubblico PR Campania FESR 2021-2027 per interventi in favore delle imprese culturali e creative”*. – *Domanda ID 381 IMMENSIVE S.R.L. - Riscontro Vs. atto di diffida ricevuta a mezzo PEC del 26/9/2025, acquisita al PG 480220/2025>>.*

Dal provvedimento summenzionato è dato leggere: *“In riferimento alla nota di cui all'oggetto, si rappresenta che il preventivo n. 2 del 07/04/2025 della società l4LAB s.r.l., per un importo pari ad € 125.000,00, trasmesso da codesta società proponente in allegato alla domanda di partecipazione e al programma di spesa e proiezioni economiche e finanziarie, in data 10/04/2025, così come la documentazione integrativa inviata con PEC acquisita al PG 328439 dell'1/7/2025 e acquisita al PG/2025/351427 del 14/7/2025, **è stato valutato dalla Commissione di valutazione carente degli elementi e delle specifiche***

tecniche necessarie ad una corretta valutazione dell'intervento proposto. Pertanto, a seguito del taglio del preventivo in questione e della relativa spesa, la domanda ID 381 presentata dalla società Immensive s.r.l., è stata dichiarata non ammissibile ai sensi dell'art. 6. co. 7 lettera c dell'Avviso, come da nota di preavviso di rigetto PG/2025/334910 del 4/7/2025 trasmessa via PEC a codesta impresa. Tanto premesso, si comunica che la vostra istanza in oggetto sarà trasmessa alla Commissione di valutazione competente per le successive determinazioni nel merito".

*

Il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 368 del 7.08.2025, pubblicato sul BURC n. 56 del 11.08.2025, di approvazione della graduatoria nonché il provvedimento Protocollo N.0503157/2025 del 06/10/2025, della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo UOD Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali, di rigetto della richiesta di rettifica della graduatoria, in uno unitamente agli altri provvedimenti meglio richiamati in epigrafe, si appalesano illegittimi nonché lesivi delle situazioni giuridiche della ricorrente la quale, avendone evidente interesse, li impugna onde ottenerne l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

I.- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. B) L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS N. 123/1998 E DELL'ART. 10, COMMA 6 DELL'AVVISO AVENTE AD OGGETTO IL RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE DELLA REGIONE CAMPANIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI AD UNA PROCEDURA VALUTATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA PA EX ART. 97 COST.

Come riportato in premessa, la società odierna ricorrente ha regolarmente partecipato all'Avviso indetto dalla Regione Campania avente ad oggetto: <<PR CAMPANIA FESR 2021-2027 Asse Prioritario 1 "Ricerca, Innovazione, Digitalizzazione e Competitività" Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR) Azione 1.3.1 - Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese Dgr. n. 355 del 11/07/2024 "Programmazione di

risorse a valere sul PR Campania FESR 2021-2027 per interventi in favore delle imprese culturali e creative>>>.

Come articolato nella domanda (cfr. all. 10) il progetto posto in essere dalla Immensive è perfettamente in aderenza ai dettami dell'Avviso anzidetto, infatti attraverso la creazione del progetto POY (Point of you) la società ha voluto: *“...contribuire a dare una visione diversa dei piccoli Comuni dell'Italia interna meridionale, creando – attraverso l'ossimoro dell'innovazione tecnologica coniugata al recupero delle storie di vita dei singoli e delle comunità – una narrazione partecipativa che offra, al viaggiatore antropologico, di percorrere i vicoli della memoria dentro una simulazione di realtà aumentata – fruibile da smartphone o tablet – restando dentro l'autenticità delle testimonianze dei protagonisti che vivono queste località, con il loro presente e il loro passato. Narrazioni digitalizzate, quindi, che forniscono un prima e un dopo la visita in presenza e che promuovono il turismo, ma anche l'artigianato e l'enogastronomia di qualità, fino a generare una relazione di appartenenza tra i luoghi e i viaggiatori. Point of You è innovazione culturale di prodotto e di processo, orientata a rafforzare la presenza sul mercato di un'impresa che dimostra di saper coniugare il digitale con i saperi umanistici e le storie delle comunità a rischio spopolamento della Campania....”*.

Detto progetto (n. 381 presentato per via telematica sul portale "Servizi pubblici digitali di Regione Campania", con accesso tramite SPID/CIE/CNS, da Sorrentino Francesco, il 10/04/2025 21:23:47), ben articolato sotto la componente costi così come evidenziato nel programma di spesa (Cfr. all. 9) ha previsto un notevole abbattimento delle risorse impiegabili rispetto al progetto finanziabile ben riassunti in questo schema:

1.2 Contributo richiesto

Totale costo ammissibile	€ 149.425
Totale contributo richiesto	€ 89.655
% contributo richiesto su costo ammesso	60,00

1.3 Prospetto fonti/impieghi

Impieghi/Fabbisogni	Importi in €	Fonti di copertura	Importi in €
Costi progetto	149.425	Contributo pubblico richiesto	89.655
Spese non agevolabili		Apporto mezzi propri	92.643,50
IVA	32.873,50	Finanziamenti a m/l termine	
		Finanziamenti a breve termine	

		Altro (specificare)	
Totale Impieghi	182.298,50	Totale Fonti	182.298,50
<u>Descrizione delle modalità di apporto dei mezzi propri e di ricorso a finanziamenti a b/m/l termine</u>			
Le spese non coperte da agevolazione verranno coperte mediante apporto mezzi propri da parte dei soci.			

A corredo della domanda (cfr. all. 9 e 10) la Immensive ha regolarmente prodotto:
“l’Offerta Tecnica ed Economica per lo sviluppo di un’architettura software multiplatforma (Android/iOS) per la creazione di un’app turistica AR-based”.

Confrontando la domanda anzidetta e gli allegati 11-12-13, prodotti in seno a questo ricorso, è facilmente rinvenibile “l’apporto” esterno richiesto per il completamento del progetto POY di cui in precedenza si è parlato.

Ebbene, tornando a quanto già descritto puntualmente in narrativa, l’Amministrazione regionale ha dapprima in data 20 giugno u.s. inviato una scarna comunicazione mediante la quale richiedeva “...con riferimento all’Avviso pubblico per il sostegno alle Imprese Culturali e Creative è risultata la carenza dei seguenti elementi nella documentazione allegata all’istanza: - specifica Preventivo n. 2 del 07/04/2025 AI4lab”.

Intimata ai sensi dell’art. 10, co 6, la Immensive pur avendo regolarmente trasmesso il preventivo in oggetto (cfr. doc. 13) attraverso l’originaria domanda (all.10 cit) ha riscontrato la predetta comunicazione trasmettendo nuovamente il file denominato “Offerta_I4LAB_n.2_07-04-25.pdf”, ossia il preventivo della società I4LAB S.r.l. (All. n. 13 cit).

Gli organi regionali, tuttavia, attraverso la comunicazione del 4.07.2025 di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990, avente ad oggetto: <<Avviso pubblico I PR Campania FESR 2021-2027 per interventi in favore delle imprese culturali e creative” – Domanda ID 381 – IMMENSIVE S.R.L. - Comunicazione “avvio di inammissibilità della domanda” ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 e s. m. e i.>> comunicavano il preavviso di rigetto.

Si legge nella comunicazione del luglio scorso su richiamata:

*<<Si comunica che nella fase di istruttoria della domanda sono risultati i seguenti **motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza**: - A seguito delle integrazioni richieste dall’ufficio*

e trasmesse con PEC il 30/06/2025, il preventivo n. 2 del 07/04/2025 AI4lab non reca le necessarie specifiche, pertanto, si è proceduto al relativo taglio di spesa. L'istanza in oggetto risulta dunque inammissibile ai sensi dell'art. 6, co. 7 lettera c dell'Avviso..."

A tale comunicazione non seguiva alcun provvedimento formale di esclusione ma, al contempo, veniva pubblicata la graduatoria finale dell'Avviso che vedeva il progetto della Immensive tra quelli non finanziabili.

Mediante il Decreto Dirigenziale n. 368 del 7.08.2025, pubblicato sul BURC n. 56 del 11.08.2025, la società odierna ricorrente risultava nell'elenco delle domande non ammissibili in posizione n. 127, con il seguente esito della valutazione *"NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 60) rif. art. 6, co. 7 lettera c) dell'Avviso"*.

In estrema sintesi, come si dirà nel prosieguo, la Immensive è stata non ammessa al progetto finanziabile a causa della asserita **mancata produzione del "Preventivo n. 2 del 07/04/2025 AI4lab"** stando alla comunicazione del 20.06.2025; mentre poi la sua esclusione è dipesa dal fatto che" ...**il preventivo n. 2 del 07/04/2025 AI4lab non reca le necessarie specifiche**" a tenore della successiva comunicazione del 4.07.2025 di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990.

Tutto ciò appare inverosimile e paradossale e calpesta le più elementari norme del procedimento amministrativo.

Ci si scusa con il Collegio per la ripetizione di concetti già ampiamente espressi in precedenza ma il nodo focale della vicenda è se un preventivo (che compone "l'offerta" al progetto della Immensive) sia presente o meno nella domanda e se questo sia articolato in specifiche.

Con la seconda comunicazione del 04/07/2025 l'Amministrazione Regionale, "corregge il tiro" rispetto alla prima comunicazione del giugno 2025 in cui ai sensi dell'art. 10 comma 6¹ dell'Avviso chiedeva la regolarizzazione della domanda con il deposito del preventivo.

¹ 6. In caso di carenza di elementi nella domanda e/o nella documentazione allegata, la Commissione potrà assegnare al soggetto richiedente, tramite comunicazione di posta elettronica certificata, un termine di 10 (dieci) giorni per la regolarizzazione/integrazione. In caso di inutile decorso di tali termini, la domanda sarà dichiarata inammissibile. Le carenze che non consentono l'individuazione del contenuto del Progetto e/o dei soggetti proponenti, inclusa l'assenza di sottoscrizione della Domanda di contributo da parte del proponente, non potranno essere sanabili e determineranno l'esclusione della candidatura.

Non paga, la Regione adduce però che ” ...**il preventivo n. 2 del 07/04/2025 AI4lab non reca le necessarie specifiche**”.

Tale affermazione non ha i connotati tali per essere intellegibile e non evidenzia quali irregolarità formali o sostanziali abbiano caratterizzato la proposta della Immensive, né tantomeno quali norme di legge siano state violate.

Analizzando il preventivo anzidetto (cfr. all. 13 cit.) questo non solo è completo ma ampiamente esaustivo in quanto riporta ben descritti tutti i passaggi di cui si compone.

Nelle quattro pagine di cui si compone si può leggere:

1. Obiettivo dell'intervento

Sviluppare un'architettura software multiplatforma (Android/iOS) per la creazione di un'app turistica AR based che integri: - mappa 3D in stile gaming con POI- geolocalizzazione in tempo reale- funzionalità di realtà aumentata (AR)- dinamiche di gioco “City Escape”- gestione profilo giocatore e accumulo punti L'app sarà consegnata con codice sorgente completo e documentazione tecnica, per consentire successivi sviluppi e personalizzazioni da parte dell'azienda creativa.

2. Architettura e Tecnologie Proposte

Componente Motore multiplatforma AR Mappe e GPS Sistema dialoghi / narrazione Tecnologia / Tool Unreal Engine AR Foundation (supporta ARKit e ARCore) Mapbox / Google Maps SDK + Unity Location Services Scriptable objects o tool esterni (Ink/Timeline) UI/UX mobile responsive Versionamento e rilascio

3. Funzionalità Fornite (MVP)

- □ □ Core gameplay Unreal UMG (Unreal Motion Graphics UI Designer) + interazioni touch GitHub / GitLab + CI/CD
- - Mappa 3D del borgo con navigazione interattiva
- - Visualizzazione POI e obiettivi sbloccabili
- - Meccanica “enigma+oggetto+indizio” per avanzamento
- - Accumulo punti e progressi salvati
- □ □ Geolocalizzazione
- - Rilevamento posizione utente
- - Attivazione contenuti al raggiungimento del POI
- - Allarmi di prossimità / zone sbloccabili
- □ □ Realtà aumentata
- - Visualizzazione di elementi AR in sovraimpressione (personaggi, oggetti, edifici ricostruiti)
- - Supporto per contenuti statici e animati
- □ □ Profilo utente (base)
- - Salvataggio locale / cloud
- - Classifica opzionale per punteggi

4. Output fornito

- App funzionante in versione Alpha (demo) e Beta (test) - Codice sorgente completo con licenza di utilizzo estensiva - Documentazione tecnica (architettura, API, guida all'estensione) - Supporto per setup iniziale e deploy (Play Store e App Store)

5. Offerta Economica

Descrizione Analisi tecnica e progettazione (UI/UX + architettura) Sviluppo sistema di gioco + navigazione mappe Costo (€) 12.000 27.000 Integrazione geolocalizzazione e trigger POI Integrazione realtà aumentata base (moduli) Sistema gestione enigmi, oggetti, indizi Integrazione profilo utente / punti Testing tecnico, debug e rilascio Documentazione + supporto a passaggio di consegne Cessione codice sorgente (30% valore progetto) 12.000 18.000 12.000 7.000 6.000 4.000 29.400 Totale offerta economica 127.400 € Sconto Totale offerta economica scontata I prezzi indicati sono da considerarsi IVA esclusa

6. Tempistiche

Durata stimata sviluppo: 36 settimane - Settimana 1-6: Analisi e prototipo interattivo - Settimana 7-24: Sviluppo core funzionalità - Settimana 25-30: Integrazione AR e test geoloc - Settimana 31-36: Debug, documentazione, consegna - 2.400 € 125.000 € 7. Condizioni contrattuali - Il codice sorgente verrà consegnato al termine dello sviluppo, previa verifica del pagamento. - Il proponente si impegna a fornire assistenza tecnica per 30 giorni post-consegna (inclusa nell'offerta). - Ulteriori modifiche evolutive saranno oggetto di nuove quotazioni - La presente offerta ha validità 90 giorni.

Il tutto firmato dal legale rappresentante della società.

Il Collegio perdonerà l'aver riportato per intero un documento nel corpo del ricorso, ma al di là degli aspetti tecnici propri dell'Avviso, l'offerta/preventivo in questione non solo è sempre stato presente nella domanda di partecipazione della Immensive ma questo risulta essere completo ed esaustivo sotto ogni punto di vista.

Ma anche ammesso che non lo fosse, era onere dell'Amministrazione, ai fini del completamento dell'istruttoria ex art. 6 della Legge sul procedimento amministrativo, indicare gli elementi carenti o di cui vi era necessità di integrazione ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso pubblico a cui la società ha partecipato.

Le comunicazioni impugnate, tuttavia, calpestando le più elementari norme sul procedimento amministrativo non fanno buon uso delle stesse e sulla scorta

dell'espressione"...**non reca le necessarie specifiche**" emettono un preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 242/90.

Preavviso mai confluito in un provvedimento espresso di rigetto ma implicitamente posto in essere mediante la graduatoria finale che ha escluso la Immensive tra i soggetti destinatari di fondi.

La assoluta mancanza di motivazione nelle comunicazioni del 20.06 e del 4.07 di cui sopra, è di palmare evidenza.

Il Preavviso di rigetto del 4.07.25 ex art. 10bis l. 241/1990 è viziato in quanto non contiene una motivazione adeguata ad assolvere al compito stesso di tale atto, come noto, infatti, questo è uno strumento di contraddittorio pre-decisorio con finalità collaborativa e deflattiva fintanto che l'istante presenti osservazioni, e per questo come chiarito dalla giurisprudenza, *"un preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, deve contenere una motivazione dettagliata e specifica che permetta al richiedente di comprendere gli ostacoli alla concessione dell'autorizzazione e di formulare eventuali osservazioni"* (T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, Sentenza, 30/12/2024, n. 787)

Anche in questa sede, al pari di quanto accaduto con la comunicazione del 20.06.2025, viene omesso di spiegare e dettagliare in cosa consistano queste specifiche mancanti al documento e, soprattutto, da quali disposizioni siano prescritte.

A fronte delle Osservazioni presentate in data 13.07.2025 dalla Immensive, si deve contestare una doppia violazione di legge da parte dell'Amministrazione; innanzitutto dell'obbligo posto dall'art.2 l.241/1990 di concludere il procedimento adottando un provvedimento espresso, e si noti che *"in assenza di un provvedimento conclusivo del procedimento, la mera comunicazione del preavviso di rigetto non è idonea a superare la situazione di inerzia dell'amministrazione essendo a tal fine necessaria una definitiva determinazione da parte dell'ente"* (TAR Lazio-Roma, sez.II, sent. N. 4681/2019).

Altresì è stato violato l'art.10 bis l. 241/1990 nella parte in cui obbliga l'Amministrazione a dare ragione del mancato accoglimento delle osservazioni proprio nel provvedimento finale.

A tale obbligo è riconosciuto pacificamente in giurisprudenza: *"il preavviso di rigetto comporta l'obbligo per l'amministrazione procedente di dar compiutamente conto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento, con conseguente rafforzamento dell'obbligo motivazionale"* (TAR Umbria 322/2014).

Altresì “è preciso obbligo dell’amministrazione procedente dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate dal privato in esito al preavviso di rigetto. La funzione partecipativa del preavviso di rigetto, inteso a consentire all’interessato di esplicitare difese in sede procedimentale, mettendo in luce elementi a se favorevoli, viene frustrata nei casi in cui, opposte delle obiezioni alle ragioni che l’amministrazione ritiene di porre a base del emanando provvedimento conclusivo, esse non siano in alcun modo considerate nel provvedimento finale” (TAR Sardegna-Cagliari, 224/2018), e infine “dalla motivazione si deve evincere che l’amministrazione abbia tenuto conto delle deduzioni e osservazioni dell’istante” (sent. Cons. di Stato sez. V, n. 7763/2022).

Si deve rilevare altresì che nemmeno nella graduatoria, rappresentata nel documento “elenco domande non ammissibili” allegato al Decreto Dirigenziale 368 del 7.08.25, viene dato riscontro alle Osservazioni inviate dalla Immensive s.r.l. in data 13.07.2025.

*

II.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. | VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ. | ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ASSENZA DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE. | SVIAMENTO DELLA PA. | VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ.

Tenute a mente le considerazioni che precedono, il procedimento non solo non si è mai concluso con un provvedimento espresso ma formalmente l’Amministrazione non l’ha mai avviato.

La prima comunicazione del 20.06, infatti, può inserirsi nel soccorso istruttorio offerto dall’art. 10 dell’Avviso.

Tuttavia come si è ampiamente riferito, tale comunicazione è inutile giuridicamente infatti l’Amministrazione con la seconda del 4.07.2025 si avvede che il preventivo c’è nella domanda originariamente posta in essere e “corregge il tiro” definendo lo stesso come non recante delle specifiche tecniche (senza tuttavia indicare quali).

Entrambe le comunicazioni non ravvisano gli estremi dell’apertura dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge sul procedimento amministrativo.

E’ evidente la violazione di cui all’art. 7 della L. 241/’90; il mancato avvio del procedimento non è nel caso di specie giustificato da “ragioni di impedimento derivanti

da particolari esigenze di celerità del procedimento”.

Sono stati violati i più elementari profili del principio di legalità.

Il principio di legalità amministrativa pur essendo uno dei cardini su cui si poggia il diritto amministrativo, sfugge ad ogni tentativo di definizione unitaria; lo stesso testo costituzionale ne reca indicazioni soltanto implicite negli artt. 23, 97 e 113, al contrario della legalità penale cui è riservata una dichiarazione espressa.

Detto principio, altresì, trae origine in forma indiretta, ma in termini più ampi, dall’art. 220 del Trattato CE, secondo il quale la Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e un controllo di legittimità sugli atti degli organi della Comunità europea.

La funzione principale del principio di legalità è di tutela dei cittadini, esso prescrive che l’esercizio di qualsiasi potere pubblico si fonda su una previa norma attributiva della competenza: la sua *ratio* è di assicurare un uso regolato e non arbitrario del potere.

Sull’effettivo ambito applicativo del principio di legalità dell’azione amministrativa è negli ultimi anni tornata a pronunciarsi la Consulta con la sentenza 4-7 aprile 2011, n. 115.

Nel chiarire le finalità sottese all’assoggettamento costituzionale dell’amministrazione al suddetto principio, il Giudice delle Leggi nel 2011, ha affermato a chiare lettere che la Costituzione indirizza il principio di legalità, prima ancora che all’amministrazione, al legislatore.

Più nel dettaglio, la Corte, dando atto della propria consolidata giurisprudenza, ha ribadito che affinché possa dirsi davvero rispettato il principio di legalità, il Legislatore non può limitarsi a descrivere il potere che attribuisce all’amministrazione in modo soltanto *finalistico – teleologico*, bensì è necessario che di quel potere vengano indicati, sia pur in maniera elastica, contenuto e modalità di esercizio.

Tale doveroso *incipit* si è reso necessario per tentare di far emergere il cattivo *agere* dell’Amministrazione e il non corretto uso delle norme di legge.

Ebbene ripercorrendo la normativa del caso che qui ci occupa nessun onere poteva essere imputabile alla società ricorrente; la sua domanda è completa e immune da vizi e andava scrutinata dall’Amministrazione.

L’*agere* della PA appare esercitato *contra ius*, in stridente violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 97 circa l’imparzialità e il buon andamento.

Scorrendo i profili analizzati e stigmatizzati con il primo punto e venendo meno le ragioni

sostanziali poste alla base del preavviso di diniego, risulta privo di motivazione il provvedimento impugnato.

In detta ipotesi è evidente ancor più come il provvedimento risulti irrimediabilmente viziato da nullità *ex art. 21 septies* L. n. 241/'90 posto che non viene in esame neanche l'*iter* motivazionale sotteso alle scelte dell'Ente.

Sul punto i Giudici di Palazzo Spada *con la sentenza n. 2457 del 25 maggio 2017* affermano: “...l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione” (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).

Qualora ciò non fosse sufficiente a far emergere l'illegittimità del provvedimento impugnato, lo stesso è altresì nullo per assenza di causa, dovendosi ritenere solo apparente quella indicata, dal momento che il provvedimento intende perseguire fini diversi da quelli insufficientemente indicati (o meglio adombrati) nell'atto stesso.

La causa nel diritto amministrativo si identifica con il fine stabilito dalla legge in astratto ed *ab origine* e s'atteggia a vincolo per la P.A. agente alla stretta procedimentalizzazione dell'*agere* pubblico.

Peraltro, nel caso di specie, volendosi imporre un *facere* alla Immensive scollegato da qualsivoglia disposizione normativa o scollegato dalla realtà fattuale, avendo questa prodotto sin dalla domanda iniziale la documentazione richiesta, si aggrava la posizione della società di un onere a cui la stessa non può essere esposta.

In altre parole, si tratta di controllare se il fine effettivamente perseguito dall'atto sia o no riconducibile, sovrapponibile, al fine prefigurato dalla fattispecie normativa di attribuzione del potere medesimo, ovvero sia stato in qualche modo eluso - sviato perché si soddisfacesse un differente scopo (non tutelato).

In tutti i casi in cui una Amministrazione esorbita dai propri poteri o sconfina per il perseguimento di scopi che non gli sono attribuiti dalla legge si configura l'ipotesi di sviamento.

Lo sviamento di potere è assimilabile all'estrinsecazione del potere *ultra vires* inteso come "sconfinamento dai limiti oggettivo-causali della fattispecie", ovvero come esercizio di un potere per un interesse meramente diverso o incompatibile con quello evidenziato dalla regola prescrittiva.

Nel caso *de quo* sono di tutta evidenza le caratteristiche proprie dello sviamento dell'azione amministrativa.

Appare evidente che l'Amministrazione voglia perseguire fini diversi dal provvedimento emanato, infatti, vuole imporre alla società odierna ricorrente degli oneri che non sono non gli sono propri ma non sono nemmeno circostanziabili.

ISTANZA RISARCITORIA

I motivi di gravame innanzi rassegnati comprovano in maniera inconfutabile che il provvedimento per cui è oggi causa è da ritenersi *non iure* non solo perché adottato *contra ius* ma anche perché ingiustamente lesivo degli interessi legittimi qui vantati dal ricorrente. Di immediata percezione è il nesso di causalità tra l'illegittimità del provvedimento e la sfera giuridica dello stesso.

La condotta negligente della PA nel porre in essere un provvedimento illegittimo, mancante dei requisiti minimi a farlo ergere a provvedimento *strictu sensu*, ha imposto al ricorrente l'accesso al rimedio giurisdizionale per veder tutelati i suoi interessi.

Sul punto, ove occorra, si chiede di disporre CTU.

In relazione alla quantificazione di detti danni, il ricorrente si affida anche alla valutazione equitativa dell'adito T.A.R.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

La ricorrente chiede il rilascio di un'idonea misura cautelare, anche nella forma della ammissione con riserva e valutazione del progetto, considerando che il progetto e l'avviso prevedono stringenti tempi di realizzazione e l'attesa della definizione del giudizio potrebbe, anche in caso di vittoria dello stesso, non garantire alla ricorrente di tutelare i propri diritti, eventualmente anche per esaurimento dei fondi. Quanto al *fumus boni iuris* si rinvia a quanto sopra illustrato; mentre in relazione al *periculum in mora* va sottolineato il pregiudizio grave che deriva alla società ricorrente dal non potere portare avanti il

progetto, restando esclusa dall'accesso ai fondi.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del presente ricorso, e di ogni altra domanda sopra formulata, ivi compresa quella risarcitoria e di sospensiva.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del giudizio.

Al momento dell'iscrizione della causa, si depositeranno i documenti richiamati nel ricorso.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il ricorso è di valore indeterminabile.

Napoli, 10 ottobre 2025

Avv. Stefano Genovese